

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 4

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Baiocchi

presentata in data 12 novembre 2020

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N. 31
“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) è aggiunto il seguente:

"9 ter. Per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare le convenzioni di cui al comma 8 bis. La Regione concorre altresì alle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi destinando a tale scopo una quota non inferiore all'ottanta per cento dei canoni riscossi, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico", dai titolari delle concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.